Ordinanza del Governo del Land sulle misure di protezione da infezioni contro la diffusione del virus SARS-Cov-2 (Ordinanza Coronavirus – COVID-19)¹

del 17 marzo 2020

(nella versione valida dal 4 maggio 2020)

Sulla base dell'art. 32 in combinato disposto con l'art. 28 par. 1 comma 1 e 2 e l'art. 31 della Legge sulla protezione da infezioni (Gazzetta Ufficiale Federale) del 20 luglio 2000 (Gazzetta Ufficiale Federale I pag. 1045), che è stata modificata per ultimo dall'Art. 1 della Legge del 10 febbraio 2020 (Gazzetta Ufficiale Federale I pag. 148), viene decretato quanto segue:

Art. 1

Limitazione dell'attività nelle scuole

- (1) Fino alla scadenza del 15 giugno 2020 è vietato quanto segue:
 - 1. l'insegnamento e lo svolgimento di programmi extra-curriculari e altre manifestazioni scolastiche nelle scuole pubbliche e nelle scuole gestite in modo autonomo,
 - 2. l'uso di edifici scolastici per fini non scolastici,
 - 3. la gestione di valide offerte di assistenza per la scuola primaria, assistenza pomeridiana con orario di lavoro flessibile, assistenza post-scolastica e centri di doposcuola, a condizione che non sia consentita una ripresa dell'attività operativa ai sensi dei par. 2 e 3.
- (2) Sono consentiti l'insegnamento e le attività didattiche nonché lo svolgimento di esami nelle scuole pubbliche e nelle scuole gestite in modo indipendente, la gestione delle mense scolastiche nonché le manifestazioni organizzate da istituti di istruzione e formazione extrascolastici, che servono a preparare gli esami scolastici finali, purché questo sia possibile nel pieno rispetto dei principi di protezione dalle infezioni da contagio e delle disposi-

1

¹ Versione consolidata non ufficiale dopo l'entrata in vigore dell'Art. 2 della Settima Ordinanza del Governo del Land per la modifica dell'Ordinanza del Coronavirus del 2 maggio 2020 (emanata ai sensi dell'art. 4 della Legge sulla promulgazione e disponibile sul sito http://www.baden-wuerttemberg.de/corona-verordnung)

zioni di legge sancite dall'Ordinanza del Ministero della Pubblica Istruzione e degli Affari Culturali ai sensi dell'Art. 1d per la ripresa dell'attività operativa elencati qui di seguito:

- deve essere mantenuta una distanza di almeno 1,5 metri tra le persone; la grandezza dei raggruppamenti deve basarsi su questo criterio; sono escluse dai requisiti della distanza minima solo le attività, in cui non si può evitare una vicinanza fisica più stretta,
- l'inizio quotidiano dell'attività e la sua fine nonché le pause dovrebbero essere organizzate – in particolare – scaglionandole nel tempo, in modo da poter rispettare scrupolosamente il requisito del distanziamento di cui al punto 1 e mantenendo nel contempo una netta separazione dei gruppi di alunni,
- 3. le attrezzature dell'istituto devono garantire l'adozione delle necessarie misure igieniche, in particolare
 - a) che vi siano adeguate possibilità di lavarsi le mani e siano disponibili mezzi igienici sufficienti come sapone e salviette monouso; qualora questo non fosse garantito dovranno essere forniti disinfettanti per le mani,
 - b) tutti i locali dovranno essere ventilati più volte al giorno per alcuni minuti,
- 4. l'istituto dovrà essere sanificato quotidianamente; le superfici ed i rivestimenti che entrano in contatto con le mani dovranno essere puliti regolarmente, se possibile anche più volte al giorno, con un detergente a base di tensioattivi.

Inoltre, si dovranno rispettare le istruzioni igieniche del Ministero della Cultura.

- (2a) Sono consentiti l'insegnamento e le attività didattiche nonché lo svolgimento di esami nelle scuole per infermiere e infermieri, nelle scuole per la formazione di personale paramedico e nelle scuole professionali per i servizi sociali nell'ambito di competenza del Ministero degli Affari Sociali e per le attività del servizio di soccorso, purché questo sia possibile nel pieno rispetto dei principi di protezione dalle infezioni da contagio di cui al par. 2 comma 1.
- (3) Per la consumazione in comune di pasti ci si deve assicurare che

- i posti siano disposti in modo da garantire un distanziamento di almeno 1,5 metri tra i tavoli e
- 2. i posti in piedi siano concepiti in modo da garantire una distanza di almeno 1,5 metri tra le persone.

Art. 1a

Restrizione dell'attività operativa nelle scuole materne a tempo pieno, nelle classi di sostegno della scuola primaria, negli asili nido e nei centri di assistenza diurna all'infanzia

Fino alla scadenza del 15 giugno è vietata l'attività operativa di

- 1. asili nido, classi di sostegno della scuola primaria e
- scuole materne a tempo pieno e centri di assistenza diurna all'infanzia al di fuori del nucleo familiare dei genitori

a meno che non venga fornita un'assistenza di emergenza ai sensi dell'Art. 1b.

Art. 1b

Assistenza di emergenza prolungata

- (1) Un'assistenza di emergenza prolungata viene fornita alle alunne ed agli alunni nelle scuole elementari, alle classi della scuola primaria dei centri pedagogici speciali di istruzione e consulenza, alle classi di sostegno alla scuola primaria, agli asili nido e alle classi dalla quinta fino alla settima delle scuole, che si basano sulla scuola primaria nonché per i bambini che frequentano gli asili nido e le scuole materne a tempo pieno, a condizione che non partecipino ancora di nuovo all'attività operativa della struttura o del centro di assistenza diurna.
- (2) Sono autorizzati a partecipare all'assistenza di emergenza estesa i bambini, i cui genitori
 - 1. esercitano una professione, la cui attività primaria contribuisce al mantenimento dell'infrastruttura critica ai sensi del par. 8 e sono quindi non disponibili o
 - svolgono un'attività professionale che richiede la presenza fuori casa e sono quindi non disponibili
 - e lo svolgimento della loro attività professionale impedisce loro di fornire assistenza.

L'indispensabilità di entrambi i genitori ai sensi del comma 1 è soddisfatta anche nel caso, in cui ci sia la presenza di un genitore single, a patto che soddisfi i requisiti di cui al comma 1 punti 1 o 2. L'esistenza dei requisiti di cui al comma 1 deve essere documentata mediante la presentazione di una rispettiva certificazione rilasciata dal datore di lavoro o dal superiore gerarchico. Nel caso di lavoratori autonomi o liberi professionisti, la certificazione di cui al comma 2 può essere sostituita da una propria assicurazione che i requisiti di cui al comma 1 sono soddisfatti. I genitori di cui al comma 1 e i genitori single di cui al comma 2 dovranno inoltre assicurare che non è possibile prestare alcuna assistenza familiare o di altro genere.

- (3) Se le capacità di assistenza ed accoglienza dell'istituto non fossero sufficienti a consentire a tutti i bambini autorizzati ad essere accolti ai sensi del par. 2 di partecipare all'assistenza di emergenza prolungata, dovrà essere data priorità all'accoglienza dei bambini,
 - (1) di cui almeno uno dei genitori o la genitrice o il genitore single lavori nell'infrastruttura critica ai sensi del par. 8 e non sia quindi disponibile,
 - (2) per i quali l'istituzione pubblica locale di assistenza ai giovani stabilisce che la partecipazione all'assistenza di emergenza è necessaria per garantire l'interesse superiore del bambino o
 - (3) che vivono nel nucleo familiare di una genitrice o di un genitore single.

Se la capacità di assistenza ed accoglienza della struttura non fosse sufficiente ad accogliere i bambini che hanno diritto a partecipare ai sensi del comma 1 punti 1 fino a 3, l'Autorità locale (Comune), in cui ha sede la struttura, deciderà – dopo debita valutazione – l'accoglienza dei bambini.

- (4) L'assistenza di emergenza prolungata riguarda di norma il periodo dell'attività operativa delle strutture ai sensi dell'Art. 1 par. 1 o Art. 1a, che lo sostituisce e può comprendere anche periodi di vacanza nonché le domeniche ed i giorni festivi. Si svolge nella rispettiva struttura, che il bambino ha finora frequentato, con il suo personale e in gruppi costituiti in modo stabile. Eccezioni a questa regola sono consentite solo in casi che dovranno essere appositamente motivati e decisi dalla direzione della struttura d'intesa con il titolare dell'istituzione.
- (5) La dimensione del gruppo consentita nell'assistenza di emergenza prolungata è nel caso di scuole materne a tempo pieno al massimo la metà della dimensione del gruppo

autorizzato nella licenza di esercizio e nelle scuole al massimo la metà della dimensione del divisore di classe normativo per le classi regolari del rispettivo tipo di scuola. Le norme di protezione comuni in vigore per le scuole materne a tempo pieno dell'Associazione Comunale per la Gioventù e gli Affari Sociali del Baden-Württemberg, della Cassa Infortuni del Baden-Württemberg e dell'Ufficio Sanitario del Land Baden-Württemberg nonché le norme igieniche del Ministero della Pubblica Istruzione e degli Affari Culturali per le scuole dovranno essere scrupolosamente osservate nella loro versione attuale. La Direzione dell'istituto può di concerto con il titolare della struttura e l'Autorità locale ridurre la dimensione del gruppo, se fosse necessario per l'osservanza delle norme di protezione.

Per la consumazione in comune di pasti si deve assicurare che ci sia una distanza di almeno 1,5 metri fra i tavoli e che i posti in piedi siano concepiti in modo da garantire una distanza di 1,5 metri fra le persone.

- (6) Per l'assistenza in caso di emergenza prolungata è possibile derogare da una "chiave minima" del personale ai sensi dell'Art. 1 del Regolamento dell'asilo nido, a condizione che si possa esercitare senza alcuna restrizione la salvaguardia dell'obbligo di vigilanza.
- (7) Per l'assistenza di emergenza prolungata dei bambini negli asili diurni sono in vigore i par. 2 fino a 5 a condizione che il numero dei bambini previsto nel permesso di cura, al massimo però cinque bambini in gruppi costituiti in forma stabile, possano essere debitamente assistiti.
- (8) Infrastrutture critiche ai sensi del par. 2 comma 1 punto 2 sono in particolare
 - i settori dell'energia, dell'acqua, dell'alimentazione, delle tecnologie informatiche e delle telecomunicazioni, della sanità, della finanza e delle assicurazioni, dei trasporti e del traffico stabiliti ai sensi degli Art. 2 fino a 8 dell'Ordinanza per la determinazione delle infrastrutture critiche secondo la legge BSI,
 - 2. l'intera infrastruttura per l'assistenza medica ed infermieristica comprese le aree di supporto necessarie per il mantenimento di tale assistenza, l'assistenza agli anziani ed i servizi di assistenza ambulatoriale, anche nella misura, in cui vada oltre la definizione del settore sanitario di cui all'Art. 6 dell'Ordinanza per la determinazione delle infrastrutture critiche secondo la legge BSI,

- 3. le strutture e i servizi ambulatoriali e i servizi dell'assistenza ai senzatetto, che forniscono servizi ai sensi dell'Art. 67 e seguenti del Libro 12 del Codice Sociale, nonché le strutture e i servizi psichiatrici e di assistenza sociale della comunità soggetti ad accordi di assistenza e le strutture e i servizi ambulatoriali e i servizi dei centri di consulenza per drogati e tossicodipendenti,
- 4. il Governo e l'Amministrazione, il Parlamento, gli organi dell'amministrazione giudiziaria, gli istituti penitenziari e di espulsione nonché le strutture necessarie dei servizi pubblici (comprese le strutture ai sensi dell'Art. 36 par. 1 punto 4 Gazzetta Ufficiale Federale) nonché le istituzioni nominate nell'Art. 1 par. 1 e Art. 1a,
- polizia e vigili del fuoco (compresi i volontari) e servizi di emergenza e soccorso compresa la protezione civile nonché le unità e i centri operativi delle Forze Armate Federali Tedesche, che sono direttamente o indirettamente impiegate nell'epidemia causata dal Coronavirus SARS-CoV-2,
- 6. radio e stampa,
- 7. dipendenti di operatori e/o imprese che forniscono servizi di trasporto pubblico e servizi di trasporto ferroviario di passeggeri nonché dipendenti di società locali di autobus, se utilizzati come servizio regolare,
- 8. le società per la gestione della rete viaria e le società per la manutenzione stradale, come pure
- 9. le imprese di pompe funebri.
- (9) Alunne ed alunni nonché bambini, il cui istituto finora frequentato è soggetto ad un divieto dell'esercizio operativo e per il quale non è prevista alcuna deroga ai sensi della presente Ordinanza, non possono entrare nei rispettivi istituti scolastici. Le persone addette alla custodia saranno responsabili dell'osservanza dei divieti di ingresso.

Art. 1c

Esclusione dalla partecipazione, divieto di ingresso

- (1) Alunne, alunni e bambini sono esclusi dalla partecipazione all'attività operativa delle istituzioni di cui all'Art. 1 e dall'assistenza di emergenza prolungata ai sensi dell'Art. 1b.
 - 1. se sono o se sono stati in contatto con una persona infetta e se non sono ancora trascorsi 14 giorni dall'avvenuto contagio con una persona infetta oppure
 - 2. se mostrano i sintomi di una infezione delle vie respiratorie o un aumento della temperatura
- (2) Alunne, alunni e bambini, che non sono ancora stati riammessi dall'istituto o dal centro di assistenza diurna all'attività operativa, sono soggetti al divieto di ingresso. I genitori affidatari dovranno provvedere all'osservanza dei divieti di ingresso.

Art. 1d

Autorizzazione all'emanazione di Ordinanze

- (1) Il Ministero della Pubblica Istruzione e degli Affari Culturali è autorizzato ai sensi dell'Art. 32 comma 2 della Gazzetta Ufficiale Federale tramite disposizione di legge (Ordinanza) a
 - 1. estendere o limitare i divieti operativi ai sensi degli Art. 1 e 1a nonché l'assistenza di emergenza prolungata ai sensi dell'Art. 1b a seconda dei casi
 - 2. ad adottare ulteriori disposizioni per gli istituti di cui agli Art. 1 e 1a per quanto riguarda tipi di scuola, livelli di classi, materie o fasce di età, qualora si riprenda l'attività didattica, stabilendo nel contempo la grandezza della formazione dei gruppi
 - 3. a stabilire ulteriori condizioni e modalità per la ripresa dell'attività didattica negli istituti di cui all'Art. 4 par. 1 punto 2, laddove ci sia un riconoscimento degli esami finali ed il conseguimento di titoli di studio per l'insegnamento scolastico.
- (2) Il Ministero degli Affari Sociali è autorizzato ai sensi dell'Art. 32 comma 2 della Gazzetta Ufficiale Federale stante l'emanazione di una disposizione di legge (Ordinanza)

- a limitare o estendere l'autorizzazione all'esercizio dell'insegnamento e allo svolgimento di programmi scolastici ivi compresa l'esecuzione di esami presso gli istituti di cui all'Art. 1 par. 2a e
- 2. a prendere ulteriori disposizioni negli istituti di cui all'Art. 1 par. 2 per la ripresa, l'ingresso e lo svolgimento dell'attività di formazione e controllo nonché per le misure di protezione, che dovranno essere assolutamente osservate per garantire una protezione dalle infezioni da contagio.

Università, Accademie del Land

- (1) Lo svolgimento dei programmi di studi nelle Università, Istituti superiori di pedagogia, scuole di Belle Arti e Conservatori, Università specializzate in Scienze applicate, Università Statale cooperativa del Baden-Württemberg (DHBW), Accademie del Land nonché Università private rimarrà sospeso fino al 10 maggio 2020; sarà ripreso in formato digitale a partire dal 20 aprile 2020. Lo svolgimento degli studi già avviati proseguirà in formato digitale. Eventi pratici che richiedono speciali aule di laboratorio o di lavoro presso le Università (per es. stage di laboratorio, corsi di preparazione) sono possibili solo adottando speciali misure di protezione, se ritenuti assolutamente necessari. Mense e caffetterie rimarranno chiuse fino al 10 maggio 2020.
- (2) Fatto salvo il par. 1 sono vietati fino al 10 maggio 2020 tutti gli eventi, i raduni e altri raggruppamenti formati da più di cinque persone ciascuno negli edifici e nelle aree prospicienti le Università e le Accademie. Questo non si applica agli edifici ed alle strutture delle Cliniche Universitarie e ad altre strutture critiche ai sensi dell'Art. 1b par. 8 e Art. 3 par. 3 e 6 mutatis mutandis.
- (3) Fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge prescritte per la protezione dalle infezioni, possono essere organizzate riunioni per lo svolgimento delle procedure di ammissione all'Università, degli esami di ammissione e delle procedure di selezione – ivi compresi i test attitudinali nonché della ricerca e dell'insegnamento come pure gli esami autorizzati dal Rettorato in via eccezionale in deroga alle restrizioni di cui al par. 1 e 2, qualora questi non possano essere sostituiti dall'uso delle tecnologie elettroniche di informazione e comunicazione.

- (4) Le Università e le Accademie garantiscono nei loro edifici e nelle aree loro prospicienti il mantenimento di adeguate misure per la protezione da infezioni. Si applica in questo caso l'Art. 4 par. 4. Ulteriori dettagli saranno stabiliti dai rettorati, per cui si potrà andare oltre questi requisiti minimi, a condizione che questo non pregiudichi in modo proporzionale la protezione dalle infezioni da contagio.
- (5) Inoltre possono essere ammesse eccezioni di cui ai par. 1 e 2 per la preparazione e l'esecuzione degli esami finali nonché per il completamento previsto e conforme ai piani dei periodi di studio e formazione, per l'ammissione programmata ai fini del servizio di preparazione e formazione o per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.
 - 1. da parte del Ministero dell'Interno nei confronti dell'Università per la Polizia del Baden-Württemberg e
 - 2. da parte del Ministero della Giustizia nei confronti della Scuola di diritto per l'amministrazione della giustizia di Schwetzingen.
- (6) L'Università o l'Accademia decide sotto la propria responsabilità in merito al recupero degli eventi e degli esami annullati. Le Università e le Accademie faranno in modo che, per quanto possibile dal punto di vista giuridico e fattuale, gli studenti possano frequentare tutti i corsi di studi e sostenere gli esami previsti nel semestre estivo 2020, eventualmente in forma modificata, garantendo al tempo stesso la possibilità di studiare.
- (7) I paragrafi precedenti si applicano, mutatis mutandis, al "Presidio per la formazione professionale dell'Università per la Polizia".

Divieto di permanenza in spazi pubblici e assembramenti, obbligo di indossare mascherine per la protezione di naso e bocca

- (1) La permanenza in spazi pubblici è consentita fino al 10 maggio 2020 soltanto con un'altra persona che non vive nel proprio nucleo familiare o nella cerchia degli appartenenti al proprio nucleo familiare. Negli spazi pubblici si deve mantenere, dove possibile, una distanza minima di 1,5 metri dalle altre persone. Le persone di età superiore ai 6 anni dovranno per proteggere le altre persone dalla diffusione del Coronavirus SARS-CoV-2 indossare una maschera di uso quotidiano non medica o una copertura equivalente di naso e bocca, a meno che questo non sia irragionevole per motivi medici o per altri motivi plausibili o a meno che non vi sia un'altra protezione strutturale equipollente
 - (1) quando salgono su treni o bus nel traffico pubblico locale e
 - (2) quando entrano nei punti vendita di negozi e in generale nei centri commerciali
- (2) Al di fuori degli spazi pubblici sono vietati eventi ed altri assembramenti di più di cinque persone ciascuno, fatto salvo il diritto di auto-organizzazione del Parlamento e degli enti territoriali fino al 10 maggio 2020. Fanno eccezione dal presente divieto eventi e altri raduni, se i loro partecipanti
 - (1) sono imparentati in linea retta come per es. genitori, nonni, figli e nipoti o
 - (2) convivono nella comunità domestica

come pure coniugi, conviventi o partner. Il divieto di cui al comma 1 si applica in particolare agli incontri nei club, in altre strutture sportive e ricreative e in istituti di istruzione pubblici e privati al di fuori delle aree citate negli Art. 1 e 1a.

- (3) Fanno eccezione dal divieto ai sensi dei par. 1 e 2 gli eventi, gli assembramenti e altre riunioni, se
 - sono destinati a servire al mantenimento del lavoro e dei servizi o al mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico o alla fornitura di servizi di interesse generale o
 - 2. all'esercizio di enti, a meno che questo non sia vietato dalla presente Ordinanza oppure

all'esercizio della libertà di riunione ai sensi dell'Art. 8 della Costituzione

Il comma 1 punto 1 si applica in particolare a manifestazioni, raduni e altre riunioni dei tribunali, delle procure e dei notai del Land. Si applica inoltre agli eventi, che servono alla prestazione di cure mediche come per esempio gli eventi per promuovere donazioni di sangue, se vengono adottate misure idonee per la protezione da infezioni ai sensi dell'Art. 4 par. 4. Nel caso del comma 1 punto 3, i partecipanti dovranno sempre mantenere nei locali pubblici una distanza minima di 1,5 metri tra di loro e con le altre persone, ove possibile. Le riunioni ai sensi della Legge che le regolamenta potranno essere vietate, se la protezione dalle infezioni da contagio non può essere garantita in altro modo che imponendo – in particolare – determinate condizioni.

- (4) Sono consentiti eventi ed altri raduni di chiese e comunità religiose per l'esercizio delle pratiche religiose. Il Ministero della Cultura è autorizzato ai sensi dell'Art. 32 comma 2 della Gazzetta Ufficiale Federale a stabilire con disposizione di legge (Ordinanza) determinate condizioni per la protezione da infezioni ed altri regolamenti esecutivi per eventi ed altri assembramenti di cui al comma 1 nonché per tutti i funerali, le preghiere per i morti ed il lavaggio rituale dei cadaveri.
- (5) Le Autorità di controllo competenti possono per l'esecuzione degli esami di Stato ivi compresi gli esami conoscitivi consentire deroghe ai divieti di cui ai par. 1 e 2 nonché agli Art. 2 e 4 par. 1 punto 2.
- (5a) In deroga alle disposizioni di cui agli Art. 1 e 2, il Ministero di volta in volta competente dal punto di vista tecnico per la materia oggetto della formazione può, per ovviare ad una carenza di personale, consentire deroghe ai divieti di cui ai par. 1 e 2 nonché all'Art. 4 par. 1 punto 2 per lo svolgimento di eventi per la formazione o la qualificazione per professioni esami compresi, fatte salve le condizioni imposte per la protezione dalle infezioni.
- (6) Le Autorità competenti possono per motivi importanti e fatte salve le condizioni di protezione da infezioni - consentire deroghe al divieto di cui ai par. 1 e 2. Una motivazione importante sussiste in particolare, se
 - 1. gli assembramenti e gli altri eventi servono a mantenere l'infrastruttura critica ai sensi dell'Art. 1b par. 8 o

2. si tratta di eventi prescritti dalla legge e non è possibile posticipare la data.

Art. 3a

Autorizzazione ad emettere misure per i viaggiatori in arrivo e di ritorno

Il Ministero degli Affari Sociali è autorizzato ai sensi dell'Art. 32 comma 1 della Gazzetta Ufficiale Federale ad emanare mediante una disposizione di legge e fatti salvi gli Art. 5 e 6 misure per la lotta contro il Coronavirus per i viaggiatori in arrivo e di ritorno in Germania, in particolare

- la quarantena delle persone, che entrano nel Paese da uno Stato al di fuori della Repubblica Federale Tedesca, in modo consono ai sensi dell'Art. 30 par. 1 comma 2 della Gazzetta Ufficiale Federale,
- l'obbligo delle persone di cui al punto 1 dell'Art. 28 par. 1 comma 1 della Gazzetta
 Ufficiale Federale di presentarsi alle Autorità competenti e di segnalare che le
 condizioni imposte per la quarantena sono state rispettate,
- 3. il controllo delle persone di cui al punto 1 ai sensi dell'Art. 29 della Gazzetta Ufficiale Federale e
- 4. i divieti di esercitare un'attività professionale per le persone di cui al punto 1 air sensi dell'Art. 31 della Gazzetta Ufficiale Federale ivi compresi i divieti nei confronti delle persone residenti al di fuori del Baden-Württemberg,

nonché di prescrivere deroghe a quanto sopra e alle condizioni imposte ivi comprese ulteriori ordinanze emesse a tal riguardo ai sensi dell'Art. 28 par. 1 della Gazzetta Ufficiale Federale; a tal proposito può essere prevista anche l'imposizione di multe (pene pecuniarie) in caso di violazioni.

Chiusura di enti ed istituti

- (1) L'operatività dei seguenti enti ed istituti è vietata fino al 10 maggio 2020 per l'ingresso al pubblico:
 - 1. enti culturali di qualsiasi tipo, in particolare teatri, sale giochi, teatri all'aperto,
 - 2. istituti culturali e di formazione professionale di qualsiasi tipo, in particolare accademie, istituti di istruzione superiore, centri di formazione professionale per adulti, accademie musicali, scuole musicali e scuole d'arte per giovani, nella misura in cui non sia disciplinato ai sensi degli Art. 1, 1a o 2.
 - 3. cinema,
 - 4. piscine esterne ed interne, stazioni termali e bagni ricreativi, saune,
 - 5. tutti gli impianti sportivi pubblici e privati, le strutture sportive, in particolare le palestre, centri del fitness nonché scuole di danza e simili,

5a. porti turistici, a meno che l'uso di tali porti non sia necessario per la messa in sicurezza improcrastinabile di imbarcazioni per evitare perdite o danni, per la messa a mare o l'uscita dall'acqua, per il mantenimento dell'uso professionale delle imbarcazioni (per es. pesca professionale) o per lo svolgimento di attività professionali sul posto (per es. lavori in barca eseguiti da artigiani).

- 6. circoli giovanili,
- 7. (abrogato),
- 8. luoghi di intrattenimento, in particolare sale giochi, casinò, agenzie di scommesse,
- centri di prostituzione, case di tolleranza e simili, è inoltre vietata qualsiasi altra pratica dell'esercizio della prostituzione ai sensi dell'Art. 2 par. 3 della Legge sulla protezione delle prostitute,

- 10. ristoranti e locali simili come caffè, gelaterie, bar, Shisha bar, clubs, discoteche e pub,
- 11. fiere, mostre e esposizioni non culturali, parchi di divertimento e fornitori di attività ricreative (anche al di fuori delle aree chiuse), mercati speciali e simili,
- 12. (abrogato)
- 13. campi di calcio pubblici
- 14. centri di tatuaggi e piercing, centri di massaggi, studi di cosmesi, studi di ricostruzione delle unghie e studi di abbronzatura,
- 15. strutture ricettive, campeggi e roulotte; alloggi possono essere forniti in via eccezionale per scopi commerciali, di servizio o in caso di particolari disagi per scopi privati e
- 16. servizi di pullman nel settore turistico
- (2)Il Ministero degli Affari sociali è autorizzato ai sensi dell'Art. 32 comma 2 della Gazzetta Ufficiale Federale mediante Ordinanza legale a vietare, anche oltre il periodo di cui al par. 1, fino alla scadenza della presente Ordinanza, l'esercizio delle strutture di cui al par. 1 di concerto con il Ministero competente, in via eccezionale, ai sensi di disposizioni di legge più particolareggiate, in particolare per quanto riguarda la protezione dalle infezioni da contagio.
- (3) Sono esclusi dal divieto secondo il par. 1:
 - 1. la ristorazione da asporto (rosticcerie), caffè e gelaterie,
 - 2. servizi di ritiro e consegna,
 - 3. mense per dipendenti di aziende o professionisti di enti pubblici, per i quali trova applicazione l'Art. 1 par. 3,
 - 4. strutture delle forze dell'ordine necessarie per la formazione, l'istruzione e il mantenimento del servizio,
 - 5. biblioteche, anche presso Università ed archivi
 - musei, musei all'aperto, sale espositive e monumenti commemorativi, a partire dal 6 maggio 2020
 - 7. drive-in (cinema)
 - 8. giardini zoologici e botanici, a partire dal 6 maggio 2020

- 9. istituti di istruzione, nella misura, in cui forniscono servizi nel settore dell'istruzione scolastica, professionale o lavorativa, dell'istruzione e della formazione promosse ai sensi del Codice Sociale III o del Codice Sociale II, per l'integrazione o per la formazione linguistica tedesca dei migranti e a condizione che siano soddisfatti i requisiti di cui al par. 6,
- 10. scuole di musica e scuole d'arte per i giovani, se e nella misura, in cui tale attività didattica è consentita dall'ordinamento giuridico (Ordinanza) e
- 11. parchi giochi pubblici a partire dal 6 maggio 2020
- (4) Gli esercizi commerciali e gli enti frequentati dal pubblico devono adottare misure per garantire che l'accesso sia controllato e che le code siano evitate nell'ambito delle condizioni e delle esigenze locali. In particolare, si deve garantire che venga mantenuta una distanza di 2 metri, se possibile e almeno di 1,5 metri tra le persone, se non sono disponibili dispositivi di separazione adeguati. Questo è in vigore, qualora non fosse possibile evitare una stretta vicinanza fisica, in particolare per quanto riguarda la fornitura di dispositivi e apparecchi terapeutici e infermieristici, la prestazione di attività mediche, odontoiatriche, psicoterapeutiche, infermieristiche e altre attività di assistenza e cura ai sensi del Libro Quinto e Undicesimo del Codice Sociale e alla prestazione di servizi assistenziali ai sensi del Libro Nono del Codice Sociale, compresa l'attuazione delle donazioni di sangue.
- (5) Il Ministero degli Affari Sociali ed il Ministero dell'Economia sono autorizzati ai sensi dell'Art. 32 comma 2 della Gazzetta Ufficiale Federale a stabilire mediante Ordinanza con disposizione di legge congiunta i requisiti igienici, che si applicheranno al commercio al dettaglio ed all'artigianato che vanno oltre o si discostano in modo sostanziale dal par. 4.
- (6) Per gli istituti di istruzione e formazione di cui all'Art. 4 par. 3 punto 9 si applicano, mutatis mutandis, i principi per la protezione dalle infezioni da contagio di cui all'Art. 1 par. 2 comma 1 nonché all'Art. 1 par. 3 che si discostano dal par. 4. La ripresa dell'attività avviene
 - negli istituti, dove vengono offerti corsi di perfezionamento professionale nell'ambito della promozione della formazione professionale ai sensi dell'Art.
 e seguenti del Codice Sociale III, delle misure per la preparazione professionale ai sensi dell'Art.
 e seguenti del Codice Sociale III, delle misure per la formazione extra-aziendale ai sensi dell'Art.
 e seguenti del Codice Sociale III, delle misure per

- le III o misure analoghe ai sensi dell'Art. 16 del Codice Sociale III, a condizione che i partecipanti effettuino un esame entro il 31 dicembre 2020,
- nelle Camere dell'Industria e del Commercio compresi i loro utenti, che forniscono informazioni ai sensi dell'Art. 33c par. 2 e dell'Art. 34a par. 1a punto 2 del Codice delle professioni artigianali, commerciali ed industriali o dell'Art. 4 par. 1 comma 1 punto 4 della Legge sulla ristorazione,
- 3. per sostenere gli esami finali ai sensi della legge sulla formazione professionale e dell'Ordinamento dell'Artigianato (in particolare esami per la qualifica di lavorante artigiano, maestro artigiano e di perfezionamento) nonché esami finali equipollenti relativi all'attività professionale (in particolare esami tecnici e specialistici per il conseguimento di una qualifica) da parte delle Camere dell'Industria e del Commercio, delle Camere dell'Artigianato e delle Associazioni di Categoria o del Consiglio Regionale di Tübingen – Ufficio del Land per la tecnologia stradale, per cui la partecipazione agli esami finali sopra citati è consentita anche in locali esterni a scuole ed istituzioni,
- 4. presso gli istituti, che non sono scuole ai sensi dell'Art. 2 della Legge sulle scuole del Baden-Württemberg e dove si tengono corsi di formazione professionale di tipo avanzato, che soddisfano i requisiti posti ai sensi degli Art. 2 e 2a della Legge per la promozione della formazione professionale di grado avanzato.
- 5. presso gli istituti, in cui si tengono corsi di formazione professionale interaziendale ai sensi dell'Art. 2 par. 1 punto 2 e dell'Art. 5 par. 2 punto 6 della legge sulla formazione professionale e dell'Art. 26 par. 2 punto 6 dell'Ordinamento dell'Artigianato; l'istruzione può essere impartita ai partecipanti ai corsi del secondo, terzo e quarto anno di formazione,
- presso gli istituti di formazione e perfezionamento delle professioni infermieristiche e sanitarie,
- 7. presso centri di formazione per istruttori di guida riconosciuti ufficialmente ai sensi dell'Art. 7 della Legge tedesca sulla qualificazione dei conducenti professionisti.
- 8. presso i centri di formazione per istruttori di guida riconosciuti ufficialmente ai sensi dell'Art. 36 compreso l'esame di istruttore di guida ai sensi dell'Art. 8 della Legge sugli istruttori di guida,
- 9. presso i centri di formazione, che studiano ed attuano misure di qualificazione per il trasporto ferroviario, il cui esame finale per ottenere la qualifica richiede una prova (NAQ) e

10. presso gli istituti, dove vengono forniti servizi per l'istruzione scolastica, per l'integrazione, per l'insegnamento della lingua tedesca o l'istruzione e formazione promosse ai sensi del Codice Sociale III o II, per la preparazione compreso il tutoraggio per gli esami scolastici in corso, in particolare gli esami non scolastici presso le scuole ai sensi dell'Art. 1, per l'attuazione di corsi di integrazione e di corsi per la lingua tedesca come seconda lingua e per l'attuazione di corsi finali promossi ai sensi del Codice Sociale III o II, compresa l'accettazione di esami associati a tali offerte formative.

Ai sensi dell'Art. 32 comma 2 della Gazzetta Ufficiale Federale, il Ministero competente in materia per l'oggetto della formazione è autorizzato mediante disposizione di legge (Ordinanza) a consentire ulteriori offerte di corsi di perfezionamento nell'ambito della formazione professionale e dei servizi nonché a stabilire per le offerte di cui al comma 2 requisiti igienici che vanno oltre o si discostano dal comma 1; questo può anche avvenire tramite l'emanazione di una direttiva interna.

(7) Il Ministero della Pubblica Istruzione e degli Affari Culturali e il Ministero degli Affari Sociali sono autorizzati ai sensi dell'Art. 32 comma 2 della Gazzetta Ufficiale Federale a stabilire con un provvedimento di legge congiunto (Ordinanza) le condizioni e le modalità per la ripresa dell'attività nelle scuole di musica e nelle scuole d'arte per i giovani, ad esempio per quanto riguarda le offerte didattiche consentite, le forme di insegnamento e le dimensioni dei gruppi nonché i requisiti igienici, che vanno oltre o si discostano dal par. 4.

Art. 4a

Istituzioni ai sensi dell'Art. 111a del Codice Sociale Libro V

- (1) In tutte le istituzioni ai sensi dell'Art. 111a del Libro Quinto del Codice Sociale è vietata l'attuazione delle misure madre-figlio e padre-figlio fino al 10 maggio 2020.
- (2) Gli altri bambini non possono entrare negli istituti ai sensi dell'Art. 111a del Libro Quinto del Codice Sociale.
- (3) La Direzione dell'Istituto può, dopo aver soppesato tutte le circostanze, consentire deroghe ai divieti di cui ai par. 1 e 2 a condizione che siano completamente rispettate le condizioni per prevenire le infezioni. Nel valutare tali circostanze si dovrà tener conto in particolare del maggior rischio di infezione nella struttura interessata e per la diffusione del contagio alle persone, che vi soggiornano.

Strutture di prima accoglienza

- (1) Le persone, che vengono accolte in una struttura di prima accoglienza del Land ai sensi dell'Art. 3 della Legge sull'accoglienza dei rifugiati non possono abbandonare l'area di alloggio ed assistenza loro assegnata per un periodo di 14 giorni a partire dall'inizio dell'accoglienza ai sensi dell'Art. 6 par. 1 della Legge sull'accoglienza dei rifugiati. L'Ufficio Governativo competente può in qualsiasi momento assegnare agli interessati nuove aree di alloggio ed assistenza e ordinare deroghe all'obbligo di cui al comma 1.
- (2) Il Ministero dell'Interno è autorizzato ai sensi dell'Art. 32 comma 2 della Gazzetta Ufficiale Federale ad emanare tramite disposizione di legge (ordinanza) regolamentazioni di più ampia portata per la separazione di determinati gruppi di persone all'interno delle struttura di prima accoglienza del Land.

Art. 6

Misure per la protezione di persone particolarmente vulnerabili

- (1) Le strutture ai sensi dell'Art. 23 par. 3 comma 1 numeri 1 e 3 fino a 5 della Gazzetta Ufficiale Federale, le strutture semipubbliche per persone con esigenze di assistenza e supporto o con disabilità comprese le cure assistenziali di breve durata nonché le strutture semipubbliche per l'aiuto ai senzatetto non sono più accessibili per le visite. Per l'accesso a
 - ospedali specializzati in psichiatria ad eccezione degli ospedali specializzati in psichiatria geriatrica,
 - 2. ospedali specialistici psicosomatici nonché
 - 3. ospedali specializzati in psichiatria infantile ed adolescenziale

incluse di volta in volta le cliniche diurne associate, deciderà la direzione della rispettiva istituzione.

- (2) Le strutture ospedaliere per persone bisognose di cure e sostegno o con disabilità , le strutture pubbliche per l'aiuto ai senzatetto, i progetti abitativi per l'assistenza ambulatoriale per l'aiuto ai senzatetto nonché le comunità assistite ambulatorialmente da un fornitore di servizi responsabile in conformità con la legge sulla residenza, la partecipazione e l'assistenza infermieristica, non sono più accessibili per le visite. Le strutture possono consentire l'accesso per le visite, se è possibile adottare misure precauzionali adeguate per la protezione da infezioni. Sono esentati dal divieto di ingresso gli istituti per disabili ai sensi del comma 1, se la costituzione fisica degli assistiti non evidenzia un aumento del rischio di contagio e infezioni. Gli istituti decidono se è possibile concedere una deroga ai sensi del comma 3 e in tal caso la segnalano nelle informazioni di cui al par. 9.
- (3) L'accesso di persone esterne alle strutture di cui ai par. 1 e 2 per altri motivi, soprattutto per motivazioni di carattere professionale o familiare, è consentito solo in casi eccezionali e con il consenso della direzione della struttura. Se l'accesso è consentito, si dovranno prendere le dovute precauzioni per prevenire un'infezione.
- (4) Alle persone citate all'Art. 7 è vietato l'accesso alle strutture di cui ai par. 1 e 2. Se tali persone desiderano entrare in una struttura per ricevere un trattamento o essere accolti è necessario ottenere un'autorizzazione preventiva da parte della struttura. Si potranno fare eccezioni dal comma 2 soltanto nei casi di emergenza. Per quanto possibile, in questi casi si dovranno adottare anche misure di protezione dalle infezioni.
- (4a) I residenti nelle strutture di ricovero per persone bisognose di cure e sostegno e in gruppi di convivenza in strutture con assistenza ospedaliera ai sensi dell'Art. 4 par. 2 della Legge sulla residenza, la partecipazione e l'assistenza devono comunicare immediatamente alla struttura la loro partenza o il loro rientro nella struttura. Durante la loro permanenza al di fuori della struttura sono assolutamente proibiti i contatti sociali al di fuori dei locali pubblici con più di quattro persone. Al rientro nella loro struttura, devono disinfettarsi immediatamente le mani al momento del ricovero. I residenti che lasciano la struttura sono obbligati a indossare una mascherina per coprire bocca e naso per 14 giorni dopo il loro ritorno nelle aree comuni della struttura, a meno che questo non sia irragionevole per motivi medici o di qualsiasi altro tipo. Lo stesso dicasi, di conseguenza, se il residente soggior-

na e vive in una camera doppia, in situazioni, in cui non è possibile mantenere un distanziamento minimo di 1,5 metri dai compagni di stanza.

- (5) Per il mantenimento dell'assistenza sanitaria e infermieristica, le persone che lavorano presso la struttura, alle quali sarebbe vietato l'ingresso ai sensi del par. 4, possono dopo un esame approfondito continuare la loro attività professionale nell'istituto, nel rispetto delle misure di protezione. La decisione a continuare l'attività e le necessarie misure di protezione sono adottate dalla struttura.
- (6) Le eccezioni ai par. 1, 2 e 4 possono essere consentite dalle strutture per persone strettamente imparentate in singoli casi, ad esempio nell'ambito dell'accompagnamento di un moribondo o di un bambino malato, se vengono adottate misure di protezione adeguate dal contagio.
- (7) I servizi di assistenza e supporto nella fase preparatoria e nell'ambito dell'assistenza vengono temporaneamente interrotti, se vengono prestati come servizi di gruppo a causa dell'aumento del rischio di infezione, in particolare per i gruppi vulnerabili particolarmente colpiti. Per quanto concerne i servizi interrotti di cui al comma 1 si menzionano in particolare:
 - (1) i servizi ai sensi dell'Art. 45c par. 1 comma 1 punto 1 del XI libro del Codice Sociale (SGB XI) in combinato disposto con l'Art. 6 par. 1 dell'ordinanza sulle offerte di supporto come
 - a) i gruppi di supporto ed assistenza (per persone con disabilità prevalentemente cognitive, per es. persone bisognose di assistenza a causa di problematiche demenziali) e
 - b) servizi di sostegno nella vita di tutti i giorni (come spostamenti nel tempo libero per persone disabili e bisognose di assistenza).
 - (2) iniziative dell'ufficio delle cariche onorifiche ai sensi dell'Art. 45c par. 1 comma 1 punto 2 del Codice Sociale XI, in combinato disposto con l'Art. 7 dell'ordinanza sulle offerte di supporto, in quanto che sono concepite come eventi di gruppo e
 - (3) offerte di auto-aiuto ai sensi dell'Art. 45d del Codice Sociale XI in combinato disposto con l'Art. 8 dell'Ordinanza sulle offerte di supporto
- (8) Il Ministero degli Affari Sociali è autorizzato ai sensi dell'Art. 32 comma 2 della Gazzetta Ufficiale Federale ad adottare ulteriori disposizioni di legge per la protezione delle persone a rischio di infezione da SARS-Cov-2 e a modificare le disposizioni del presente paragrafo.

(8) Le informazioni sui divieti di accesso ai sensi dei par. 1 fino a 4 sono fornite dalle strutture in modo trasparente e chiaramente visibile prima dell'accesso, ad es. mediante un avviso ben visibile appeso sulle porte di accesso.

Art. 7

Divieti di ingresso

(1) Nelle istituzioni di cui all'Art. 1 e Art. 2 par. 1 si applica, a meno che la loro attività non sia cessata del tutto, un divieto generale di ingresso alle persone, che hanno o hanno avuto contatti con una persona infetta, se non sono ancora trascorsi 14 giorni dal contatto con una persona infetta o che mostrano sintomi di infezione respiratoria o aumento della temperatura.

Art. 8

Ulteriori misure secondo la legge sulla protezione da infezioni

- (1) La presente ordinanza non pregiudica il diritto delle autorità competenti ad adottare misure più severe per la protezione da infezioni. Il Ministero degli Affari Sociali è l'autorità suprema di polizia responsabile dell'adozione di misure ai sensi della legge sulla protezione da infezioni. Il Ministero degli Affari Sociali esercita una supervisione specialistica sulle misure adottate dalle autorità di polizia locali competenti ai sensi dell'Art. 1 par. 6 dell'ordinanza del Ministero degli Affari Sociali sulle responsabilità ai sensi della legge sulla protezione da infezioni.
- (2) Il Ministero degli Affari Sociali e il Ministero dell'Interno sono autorizzati a disciplinare con disposizione di legge ulteriori dettagli sul trattamento dei dati personali tra le autorità sanitarie, le autorità di polizia locali e il servizio pubblico di polizia federale, nella misura, in cui questo si renda necessario per motivi di protezione dalle infezioni e precisamente
 - 1. per proteggere agenti e funzionari del servizio di polizia e i dipendenti delle autorità di polizia locali dal contagio durante le loro operazioni,

- 2. per ordinare, attuare, controllare e far rispettare le misure adottate in conformità con la legge sulla protezione dalle infezioni,
- 3. per perseguire i reati e gli illeciti amministrativi ai sensi della legge sulla protezione dalle infezioni e sulla base delle disposizioni di legge emanate e
- 4. per verificare la capacità di detenzione o di collocamento nonché la necessità di un collocamento isolato nei centri di detenzione e nelle carceri.

Reati amministrativi

Un illecito amministrativo ai sensi dell'Art. 73 par. 1a punto 24 della legge sulla protezione contro le infezioni è commesso da chiunque dolosamente o negligentemente

- 1. si intrattiene in luoghi pubblici in violazione dell'Art. 3 par. 1 comma 1,
- 1a. non indossa una mascherina per la protezione di bocca e naso in violazione dell'Art. 3 par. 1 comma 3
- 2. partecipa ad un evento o ad un altro raduno di più di cinque persone alla volta in violazione dell'Art. 3 par. 2,
- 3. non osserva le disposizioni di legge per la protezione da infezioni in violazione dell'Art. 3 par. 6,
- 4. (abrogato),
- 5.(abrogato),
- 6. gestisce un ente in violazione dell'Art. 4, par. 1,
- 7. non osserva una disposizione di legge emanata ai sensi dell'Art. 4 par. 2 in combinato disposto con un'Ordinanza del Ministero degli Affari Sociali,
- 8. (abrogato)

9. (abrogato)

- 10. in violazione dell'Art. 4 par. 5 non agisce per garantire il mantenimento di una distanza minima di 1,5 metri tra le persone,
- 10a. in violazione dell'Art. 5 par. 1 comma 1 abbandona l'area di alloggio e assistenza a lui assegnata o trasgredisce le disposizioni di legge in vigore per la quarantena di determinati gruppi di persone all'interno del sito stabilito per la prima accoglienza del Land ai sensi dell'Art. 5 par. 2,
- 11. in violazione dell'Art. 6 par. 1, 2 e 4 entra in una delle istituzioni citate,
- 12. in violazione dell'Art. 6 par. 7 offre servizi di assistenza e di supporto nel periodo precedente e nel contesto dell'assistenza o
- 13. in violazione dell'Art. 7 entra in una delle istituzioni citate

Art. 10

Entrata in vigore

(1) La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla sua promulgazione. Allo stesso tempo, l'Ordinanza del 16 marzo 2020 cessa di essere in vigore.

Art. 11

Scadenza

- (1) La presente ordinanza scade il 15 giugno 2020. Salvo diversa indicazione come contemplato nella presente Ordinanza, le misure si applicano fino alla sua scadenza.
- (2) Il Ministero degli Affari Sociali è autorizzato ai sensi dell'Art. 32 comma 2 della Gazzetta Ufficiale Federale a modificare la data di scadenza.

Stoccarda, 17 marzo 2020

II Governo del Land Baden-Württemberg:

Kretschmann

Strobl Sitzmann

Dr. Eisenmann Bauer

Untersteller Dr. Hoffmeister-Kraut

Lucha Hauk

Wolf Hermann

Erler